

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2085

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(BONINO)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(CANCELLIERI)**

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(SACCOMANNI)**

---

Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008

---

*Presentato il 12 febbraio 2014*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il 10 dicembre 2008, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato il Protocollo opzionale al Patto sui diritti economici, sociali e culturali del 1966. La cerimonia di apertura alla firma si è tenuta a margine della 64<sup>a</sup> sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (settembre 2009).

L'Italia, in quanto membro del « Gruppo di amici del Protocollo », è stata tra i principali sostenitori della sua adozione, con l'obiettivo di rafforzare la tutela dei diritti economici, sociali e culturali (sui quali, in questo particolare frangente storico, è crescente l'attenzione a livello internazionale), garantendo i medesimi mec-

canismi di protezione già previsti per i diritti civili e politici. L'Italia ha firmato il Protocollo fino dal settembre 2009 assieme al primo gruppo di Paesi aderenti.

#### *Inquadramento storico-giuridico.*

Dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dai Patti internazionali sui diritti umani, l'ideale dell'essere umano libero dalla paura e dal bisogno può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni che consentano ad ognuno di godere dei propri diritti civili, politici, economici, sociali e culturali in quanto universali, indivisibili e interdipendenti.

In questo senso i diritti riconosciuti dal Patto sui diritti economici, sociali e culturali — tra cui i diritti al lavoro; alla costituzione e adesione a sindacati; alla sicurezza sociale; ad un tenore adeguato di vita, alimentazione, vestiario e alloggio; alla protezione della famiglia; ad un livello di salute fisico e mentale il più elevato possibile; all'istruzione e alla partecipazione alla vita culturale — rappresentano pilastri imprescindibili della dignità umana, al pari dei diritti civili e politici.

In linea con le previsioni proprie del Patto sui diritti civili e politici — anche qui attraverso un apposito Protocollo — e di altri strumenti convenzionali adottati nel sistema delle Nazioni Unite, il Protocollo opzionale dispone l'istituzione di un meccanismo per l'esame di comunicazioni individuali e interstatali e l'attivazione di una procedura d'inchiesta con il consenso dello Stato Parte interessato.

Ciò premesso, la ratifica del suddetto Protocollo opzionale da parte dell'Italia non comporta l'assunzione di oneri né implica particolari limitazioni di sovranità giacché il Comitato sui diritti economici, sociali e culturali, cui il Protocollo assegna una serie di funzioni conciliative concernenti la ricezione e l'esame delle comunicazioni individuali e interstatali e la procedura d'inchiesta, non ha il potere di emettere decisioni giuridicamente vincolanti, ma si limita a produrre osservazioni e raccomandazioni rivolte agli Stati, affin-

ché si adoperino al meglio nel garantire la protezione e la promozione dei diritti economici, sociali e culturali a livello interno.

Oltretutto, come peraltro messo in luce dall'articolo 8, comma 4, del Protocollo, si tiene conto del fatto che agli Stati è concesso un ampio margine di discrezionalità e autonomia riguardo alle modalità e agli strumenti mediante i quali perseguire il pieno esercizio e godimento dei diritti contemplati dal Patto in relazione alle proprie disponibilità, risorse e capacità. È questo, d'altra parte, l'elemento caratterizzante i diritti economici, sociali e culturali: se per la realizzazione dei diritti civili e politici lo Stato deve astenersi dal porre in essere atti potenzialmente pregiudizievole degli stessi, i diritti economici, sociali e culturali richiedono invece un'azione positiva da parte dello Stato, il quale è chiamato a programmare e ad attuare tutte le misure necessarie per una loro concreta attuazione.

Si evidenzia, altresì, che i particolari meccanismi di cui agli articoli 10 (comunicazioni interstatali) e 11 (procedure di inchiesta) del Protocollo, sono esperibili solo nei confronti degli Stati che abbiano riconosciuto, con dichiarazione esprimibile (e revocabile) in qualsiasi momento, la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare le comunicazioni e informazioni previste dai predetti articoli. Parimenti, la procedura descritta dall'articolo 14 (assistenza tecnica e cooperazione internazionale) prevede il necessario consenso dello Stato Parte interessato.

#### *Il Protocollo opzionale: contenuti principali.*

Il testo del Protocollo si compone di 22 articoli.

L'articolo 1 ha ad oggetto la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare le comunicazioni individuali, che interessano solo ed esclusivamente gli Stati Parte del Protocollo. Tali comunicazioni potranno essere presentate da individui o gruppi di individui o da soggetti in rap-

presentanza di individui o gruppi di individui, sottoposti alla giurisdizione di uno Stato Parte, che pretendano di essere vittime di una violazione, da parte dello stesso, di uno dei diritti economici, sociali e culturali enunciati nel Patto (articolo 2).

Ai sensi dell'articolo 3, il Comitato si pronuncia circa la ricevibilità delle comunicazioni, fatto salvo il previo esaurimento dei ricorsi interni. La comunicazione è ritenuta irricevibile qualora: *a)* non sia stata presentata entro un anno dalla data dell'esaurimento dei ricorsi interni (salvo che non venga provata l'impossibilità di presentare la comunicazione entro tale termine); *b)* se i fatti in oggetto siano avvenuti prima dell'entrata in vigore del Protocollo (salvo che gli effetti che ne conseguano siano rilevabili successivamente a tale data); *c)* se la comunicazione sia già stata esaminata dal Comitato o sia stata presentata e ancora pendente presso altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamento; *d)* se si rilevi una incompatibilità con le disposizioni del Patto; *e)* se sia manifestamente infondata, insufficientemente motivata, o se sia documentata soltanto attraverso informazioni diffuse dai mezzi di comunicazione; *f)* se essa costituisca un abuso del diritto a presentare una comunicazione; *g)* se sia anonima. Il Comitato può altresì ritenere irricevibile una comunicazione qualora non risulti che l'autore abbia subito un pregiudizio evidente, a meno che questa non sollevi una grave questione d'importanza generale (articolo 4).

Nelle more dell'esame nel merito, il Comitato può sottoporre in ogni momento all'attenzione dello Stato Parte interessato una richiesta, affinché questo adotti le misure cautelari necessarie al fine di evitare che alla vittima o alle vittime delle presunte violazioni siano causati danni irreparabili, senza peraltro che ciò pregiudichi la stessa decisione sul merito da parte del Comitato (articolo 5).

Il Comitato è competente, altresì, per la trasmissione confidenziale della comunicazione allo Stato interessato, il quale, entro i successivi sei mesi, dovrà far per-

venire al Comitato ogni utile informazione e delucidazione in forma scritta e comunicare, se del caso, i rimedi adottati (articolo 6). In questa fase il Comitato può prestare i propri buoni uffici per raggiungere un accordo amichevole nel rispetto degli obblighi enunciati dal Patto (articolo 7).

Quanto all'esame delle comunicazioni da parte del Comitato, questo avviene a porte chiuse; il Comitato può avvalersi, oltre a tutta la documentazione ricevuta, anche di quella proveniente da altri organismi o meccanismi delle Nazioni Unite, da organizzazioni internazionali e regionali, nonché di osservazioni e commenti dello Stato Parte interessato. Nell'esaminare le comunicazioni, il Comitato valuta la ragionevolezza delle misure adottate dallo Stato Parte conformemente alle disposizioni della parte seconda del Patto (articolo 8).

Esaminata la comunicazione, il Comitato invia le proprie osservazioni e, eventualmente, le proprie raccomandazioni alle Parti interessate, attendendo dallo Stato Parte, entro i successivi sei mesi, indicazioni sulle misure adottate. In questa fase, il Comitato può invitare lo Stato Parte a far pervenire ulteriori informazioni utili, anche in occasione della presentazione dei successivi rapporti periodici dello Stato Parte ai sensi degli articoli 16 e 17 del Patto (articolo 9).

Ogni Stato Parte del Protocollo può dichiarare di voler accettare la competenza del Comitato a ricevere comunicazioni interstatali e ad effettuare delle inchieste, anche mediante visite *in loco*. Gli articoli 10 e 11 disciplinano quindi le complesse procedure relative, rispettivamente, alle comunicazioni interstatali e all'inchiesta. L'articolo 12 dispone che, al termine di quest'ultima, il Comitato può invitare lo Stato interessato ad includere nel successivo rapporto periodico i dettagli sulle misure adottate a seguito dei risultati dell'inchiesta.

Ai sensi dell'articolo 14, ove lo ritenga necessario e con il consenso dello Stato Parte interessato, il Comitato trasmette

alle agenzie specializzate, a fondi e programmi delle Nazioni Unite e agli altri organismi competenti le proprie osservazioni o raccomandazioni riguardanti le comunicazioni e le indagini da cui emerge una necessità di consulenza e assistenza tecnica, accompagnate, ove del caso, da commenti e suggerimenti dello Stato Parte relativamente alle osservazioni o raccomandazioni in questione. Il Comitato può anche portare all'attenzione di questi organismi, sempre con il consenso dello Stato Parte interessato, ogni questione sollevata dalle comunicazioni, che possa agevolarli a pronunciarsi, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sull'opportunità di misure internazionali appropriate al fine di assistere lo Stato Parte nel garantire il pieno esercizio dei diritti enunciati nel Patto. A tale fine, in conformità alle pertinenti procedure dell'Assemblea generale, sarà costituito un fondo fiduciario (*trust fund*) destinato a fornire agli Stati Parte un'assistenza specializzata e tecnica tesa a rafforzare le risorse e le

capacità nazionali per una migliore attuazione dei diritti enunciati nel Patto.

Il Comitato si impegna a riferire nel rapporto annuale sull'esercizio delle proprie competenze in ordine al Protocollo (articolo 15) e gli Stati Parte si impegnano ad assicurare un'ampia divulgazione del Patto e del Protocollo così come delle osservazioni e raccomandazioni del Comitato (articolo 16).

Gli articoli 19 e 20 dispongono, rispettivamente, circa le modalità relative all'adozione di emendamenti al Protocollo e alle modalità di denuncia del Protocollo.

Ai sensi dell'articolo 18, il Protocollo è entrato in vigore tre mesi dopo la data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Per gli Stati che ratificheranno il Protocollo o vi aderiranno successivamente al deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, esso entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica o di adesione.

## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  
n. 196, e successive modificazioni).*

L'applicazione del presente provvedimento non implica oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, poiché il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali (organo preposto all'attuazione del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali) non viene sostanzialmente modificato dal Protocollo facoltativo in questione.

Si precisa inoltre che il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali è un organismo preesistente al Protocollo addizionale.

In particolare, il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali è l'organo, composto da esperti indipendenti, incaricato di monitorare l'attuazione, da parte degli Stati Parte, delle previsioni contenute nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (di seguito ICESCR). Il Comitato è stato istituito solo successivamente all'adozione del Patto, per mezzo di una risoluzione del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC), cui erano originariamente attribuite le competenze di monitoraggio, ai sensi della parte IV dell'ICESCR. Si riunisce a Ginevra, normalmente in due sessioni annuali, consistenti in tre settimane di riunioni in forma plenaria e in una settimana, che precede i lavori della sessione, in forma di « gruppo di lavoro ».

Ai sensi delle disposizioni di cui alla parte IV dell'ICESCR, infatti, tutti gli Stati Parte del Patto sono obbligati a sottoporre rapporti regolari (ogni cinque anni) al Comitato sulle modalità attraverso cui i diritti ivi sanciti sono attuati. Il Comitato esamina i rapporti e rivolge agli Stati le proprie raccomandazioni. Inoltre il Comitato emette « commenti generali » attraverso i quali fornisce un'interpretazione qualificata delle previsioni dell'ICESCR.

La novità sancita dal Protocollo opzionale consiste nell'attribuzione al Comitato della competenza a ricevere ed esaminare comunicazioni individuali e interstatali con le quali si denunciano violazioni degli obblighi sanciti dall'ICESCR commesse da uno Stato Parte e della competenza a svolgere inchieste sul territorio degli Stati Parte.

La ratifica del Protocollo opzionale non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato che ne diviene Parte. Il funzionamento del Comitato è infatti finanziato dal bilancio ordinario delle Nazioni Unite, anche con riguardo alle ulteriori funzioni che a tale organo sono conferite in virtù del Protocollo.

In conclusione, si rammenta che ad oggi il Protocollo opzionale è stato firmato da 45 Paesi e ratificato da 12: ciò ha comportato l'entrata in vigore dello strumento il 5 maggio 2013.

Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del Protocollo, qualora l'Italia procedesse alla ratifica, esso entrerebbe in vigore per il nostro Paese tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di ratifica o adesione.

Dalla legge di ratifica del Protocollo, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

*1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il presente provvedimento assolve alla esigenza di implementare nell'ordinamento interno il Protocollo opzionale del Patto sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, adottato il 10 dicembre 2008, dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La cerimonia di apertura alla firma si è tenuta a margine della 64<sup>a</sup> sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (settembre 2009).

L'Italia, in quanto membro del « Gruppo di Amici del Protocollo », è stata tra i principali sostenitori della sua adozione, con l'obiettivo di rafforzare la tutela dei diritti economici, sociali e culturali (sui quali, in questo particolare frangente storico, è crescente l'attenzione a livello internazionale), garantendo i medesimi meccanismi di protezione già previsti per i diritti civili e politici. L'Italia ha firmato il Protocollo sin dal settembre 2009 assieme al primo gruppo di Paesi aderenti e la sua ratifica appare del tutto coerente con il programma di Governo.

A quest'ultimo riguardo, va sottolineato come ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Protocollo, agli Stati è concesso un ampio margine di discrezionalità ed autonomia riguardo alle modalità e agli strumenti mediante i quali perseguire il pieno esercizio e godimento dei diritti contemplati dal Patto in relazione alle proprie disponibilità, risorse e capacità. È questo, d'altra parte, l'elemento caratterizzante i diritti economici, sociali e culturali: se per la realizzazione dei diritti civili e politici lo Stato deve astenersi dal porre in essere atti potenzialmente pregiudizievoli degli stessi, i diritti economici, sociali e culturali richiedono invece un'azione positiva da parte dello Stato, il quale è chiamato a programmare e ad attuare tutte le misure necessarie per una loro concreta attuazione.

*2) Analisi del quadro normativo nazionale.*

La normativa vigente non prevede forme di tutela equipollenti a quanto stabilito dal Protocollo opzionale, il cui contenuto precipuo è costituito dall'istituzione di un meccanismo a livello internazionale per l'esame di comunicazioni individuali e interstatali e l'attivazione di una procedura d'inchiesta con il consenso dello Stato Parte interessato.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

La ratifica del suddetto Protocollo opzionale da parte dell'Italia non comporta l'assunzione di oneri né implica particolari limitazioni di sovranità, giacché il Comitato si limita a trasmettere una serie di osservazioni e raccomandazioni allo Stato interessato, il quale determina, con autonomia e ampia discrezionalità, le eventuali azioni da intraprendere. I particolari meccanismi di cui agli articoli 10 (comunicazioni interstatali) e 11 (procedure di inchiesta), sono, invece, esperibili solo nei confronti degli Stati che abbiano riconosciuto, con dichiarazione esprimibile (e ritirabile) in qualsiasi momento, la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare le comunicazioni ed informazioni previste dai predetti articoli. Parimenti, la procedura descritta dall'articolo 14 (assistenza tecnica e cooperazione internazionale) prevede il necessario consenso dello Stato Parte interessato.

Pertanto, il provvedimento di ratifica non ha incidenza su leggi e regolamenti in vigore.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali, anzi attua l'articolo 11 della Costituzione. D'altra parte, il Comitato sui diritti economici, sociali e culturali, cui il Protocollo assegna una serie di funzioni conciliative conseguenti la ricezione e l'esame delle comunicazioni individuali e interstatali e la procedura d'inchiesta, non ha il potere di emettere decisioni giuridicamente vincolanti, ma si limita a produrre una serie di osservazioni e raccomandazioni rivolte agli Stati, affinché si adoperino al meglio nel garantire la protezione e la promozione dei diritti economici, sociali e culturali al livello interno.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con le competenze delle regioni ordinarie e con quelle a statuto speciale, essendo le materie oggetto del disegno di legge attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere a), m) e o), della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con tali principi.



- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia in argomento è coperta da riserva di legge. Il presente disegno di legge è ispirato a criteri di semplificazione normativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

In materia non risultano presentati disegni di legge.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.

#### PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Si tratta di disposizioni che non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia o su materie analoghe non sono aperte procedure d'infrazione.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non sussistono profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

- 13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali né giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla materia oggetto del provvedimento.

- 14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulla materia oggetto del provvedimento.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Ai sensi dell'articolo 18, il Protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Per gli Stati che ratificheranno il Protocollo o vi aderiranno successivamente al deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, esso entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica o di adesione. Gli Stati membri che, ad oggi, hanno depositato lo strumento di ratifica sono: Finlandia, Portogallo e Spagna.

#### PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Nessuna nuova definizione normativa è stata introdotta.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Dalle disposizioni del presente provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sulla materia oggetto del provvedimento.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

L'esecuzione del presente Protocollo non richiede l'adozione di atti successivi di natura normativa e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Nella materia oggetto del provvedimento non risultano dati statistici di riferimento, né si ritiene necessario commissionarne.


**DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR**

Al Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 8 del d.p.c.m. 11 settembre 2008, n. 170, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.

Roma, 8.11.2013


Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli  
Affari Giuridici e Legislativi



## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008.

## ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del Protocollo stesso.

## ART. 3

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

The General Assembly adopted resolution A/RES/63/117, on 10 December 2008

### **Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights**

*The General Assembly,*

*Taking note* of the adoption by the Human Rights Council, by its resolution 8/2 of 18 June 2008, of the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,

1. *Adopts* the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the text of which is annexed to the present resolution;
2. *Recommends* that the Optional Protocol be opened for signature at a signing ceremony to be held in 2009, and requests the Secretary-General and the United Nations High Commissioner for Human Rights to provide the necessary assistance.

#### **Annex**

### **Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights**

#### **Preamble**

*The States Parties to the present Protocol,*

*Considering* that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

*Noting* that the Universal Declaration of Human Rights<sup>1</sup> proclaims that all human beings are born free and equal in dignity and rights and that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status,

*Recalling* that the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenants on Human Rights<sup>2</sup> recognize that the ideal of free human beings enjoying freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy civil, cultural, economic, political and social rights,

*Reaffirming* the universality, indivisibility, interdependence and interrelatedness of all human rights and fundamental freedoms,

*Recalling* that each State Party to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (hereinafter referred to as the Covenant) undertakes to take steps, individually and through international assistance and cooperation,

---

<sup>1</sup> Resolution 217 A (III).

<sup>2</sup> Resolution 2200 A (XXI), annex.

especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures.

*Considering* that, in order further to achieve the purposes of the Covenant and the implementation of its provisions, it would be appropriate to enable the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (hereinafter referred to as the Committee) to carry out the functions provided for in the present Protocol,

*Have agreed* as follows:

#### **Article 1**

##### **Competence of the Committee to receive and consider communications**

1. A State Party to the Covenant that becomes a Party to the present Protocol recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications as provided for by the provisions of the present Protocol.
2. No communication shall be received by the Committee if it concerns a State Party to the Covenant which is not a Party to the present Protocol.

#### **Article 2**

##### **Communications**

Communications may be submitted by or on behalf of individuals or groups of individuals, under the jurisdiction of a State Party, claiming to be victims of a violation of any of the economic, social and cultural rights set forth in the Covenant by that State Party. Where a communication is submitted on behalf of individuals or groups of individuals, this shall be with their consent unless the author can justify acting on their behalf without such consent.

#### **Article 3**

##### **Admissibility**

1. The Committee shall not consider a communication unless it has ascertained that all available domestic remedies have been exhausted. This shall not be the rule where the application of such remedies is unreasonably prolonged.
2. The Committee shall declare a communication inadmissible when:
  - (a) It is not submitted within one year after the exhaustion of domestic remedies, except in cases where the author can demonstrate that it had not been possible to submit the communication within that time limit;
  - (b) The facts that are the subject of the communication occurred prior to the entry into force of the present Protocol for the State Party concerned unless those facts continued after that date;
  - (c) The same matter has already been examined by the Committee or has been or is being examined under another procedure of international investigation or settlement;
  - (d) It is incompatible with the provisions of the Covenant;

(e) It is manifestly ill-founded, not sufficiently substantiated or exclusively based on reports disseminated by mass media;

(f) It is an abuse of the right to submit a communication; or when

(g) It is anonymous or not in writing.

#### **Article 4**

##### **Communications not revealing a clear disadvantage**

The Committee may, if necessary, decline to consider a communication where it does not reveal that the author has suffered a clear disadvantage, unless the Committee considers that the communication raises a serious issue of general importance.

#### **Article 5**

##### **Interim measures**

1. At any time after the receipt of a communication and before a determination on the merits has been reached, the Committee may transmit to the State Party concerned for its urgent consideration a request that the State Party take such interim measures as may be necessary in exceptional circumstances to avoid possible irreparable damage to the victim or victims of the alleged violations.

2. Where the Committee exercises its discretion under paragraph 1 of the present article, this does not imply a determination on admissibility or on the merits of the communication.

#### **Article 6**

##### **Transmission of the communication**

1. Unless the Committee considers a communication inadmissible without reference to the State Party concerned, the Committee shall bring any communication submitted to it under the present Protocol confidentially to the attention of the State Party concerned.

2. Within six months, the receiving State Party shall submit to the Committee written explanations or statements clarifying the matter and the remedy, if any, that may have been provided by that State Party.

#### **Article 7**

##### **Friendly settlement**

1. The Committee shall make available its good offices to the parties concerned with a view to reaching a friendly settlement of the matter on the basis of the respect for the obligations set forth in the Covenant.

2. An agreement on a friendly settlement closes consideration of the communication under the present Protocol.



**Article 8****Examination of communications**

1. The Committee shall examine communications received under article 2 of the present Protocol in the light of all documentation submitted to it, provided that this documentation is transmitted to the parties concerned.
2. The Committee shall hold closed meetings when examining communications under the present Protocol.
3. When examining a communication under the present Protocol, the Committee may consult, as appropriate, relevant documentation emanating from other United Nations bodies, specialized agencies, funds, programmes and mechanisms, and other international organizations, including from regional human rights systems, and any observations or comments by the State Party concerned.
4. When examining communications under the present Protocol, the Committee shall consider the reasonableness of the steps taken by the State Party in accordance with part II of the Covenant. In doing so, the Committee shall bear in mind that the State Party may adopt a range of possible policy measures for the implementation of the rights set forth in the Covenant.

**Article 9****Follow-up to the views of the Committee**

1. After examining a communication, the Committee shall transmit its views on the communication, together with its recommendations, if any, to the parties concerned.
2. The State Party shall give due consideration to the views of the Committee, together with its recommendations, if any, and shall submit to the Committee, within six months, a written response, including information on any action taken in the light of the views and recommendations of the Committee.
3. The Committee may invite the State Party to submit further information about any measures the State Party has taken in response to its views or recommendations, if any, including as deemed appropriate by the Committee, in the State Party's subsequent reports under articles 16 and 17 of the Covenant.

**Article 10****Inter-State communications**

1. A State Party to the present Protocol may at any time declare under the present article that it recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications to the effect that a State Party claims that another State Party is not fulfilling its obligations under the Covenant. Communications under the present article may be received and considered only if submitted by a State Party that has made a declaration recognizing in regard to itself the competence of the Committee. No communication shall be received by the Committee if it concerns a State Party which has not made such a declaration. Communications received under the present article shall be dealt with in accordance with the following procedure:

- (a) If a State Party to the present Protocol considers that another State Party is not fulfilling its obligations under the Covenant, it may, by written communication, bring the matter to the attention of that State Party. The State Party

may also inform the Committee of the matter. Within three months after the receipt of the communication the receiving State shall afford the State that sent the communication an explanation, or any other statement in writing clarifying the matter, which should include, to the extent possible and pertinent, reference to domestic procedures and remedies taken, pending or available in the matter;

(b) If the matter is not settled to the satisfaction of both States Parties concerned within six months after the receipt by the receiving State of the initial communication, either State shall have the right to refer the matter to the Committee, by notice given to the Committee and to the other State;

(c) The Committee shall deal with a matter referred to it only after it has ascertained that all available domestic remedies have been invoked and exhausted in the matter. This shall not be the rule where the application of the remedies is unreasonably prolonged;

(d) Subject to the provisions of subparagraph (c) of the present paragraph the Committee shall make available its good offices to the States Parties concerned with a view to a friendly solution of the matter on the basis of the respect for the obligations set forth in the Covenant;

(e) The Committee shall hold closed meetings when examining communications under the present article;

(f) In any matter referred to it in accordance with subparagraph (b) of the present paragraph, the Committee may call upon the States Parties concerned, referred to in subparagraph (b), to supply any relevant information;

(g) The States Parties concerned, referred to in subparagraph (b) of the present paragraph, shall have the right to be represented when the matter is being considered by the Committee and to make submissions orally and/or in writing;

(h) The Committee shall, with all due expediency after the date of receipt of notice under subparagraph (b) of the present paragraph, submit a report, as follows:

(i) If a solution within the terms of subparagraph (d) of the present paragraph is reached, the Committee shall confine its report to a brief statement of the facts and of the solution reached;

(ii) If a solution within the terms of subparagraph (d) is not reached, the Committee shall, in its report, set forth the relevant facts concerning the issue between the States Parties concerned. The written submissions and record of the oral submissions made by the States Parties concerned shall be attached to the report. The Committee may also communicate only to the States Parties concerned any views that it may consider relevant to the issue between them.

In every matter, the report shall be communicated to the States Parties concerned.

2. A declaration under paragraph 1 of the present article shall be deposited by the States Parties with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit copies thereof to the other States Parties. A declaration may be withdrawn at any time by notification to the Secretary-General. Such a withdrawal shall not prejudice the consideration of any matter that is the subject of a communication already transmitted under the present article; no further communication by any State Party shall be received under the present article after the notification of withdrawal of the

declaration has been received by the Secretary-General, unless the State Party concerned has made a new declaration.

#### **Article 11**

##### **Inquiry procedure**

1. A State Party to the present Protocol may at any time declare that it recognizes the competence of the Committee provided for under the present article.
2. If the Committee receives reliable information indicating grave or systematic violations by a State Party of any of the economic, social and cultural rights set forth in the Covenant, the Committee shall invite that State Party to cooperate in the examination of the information and to this end to submit observations with regard to the information concerned.
3. Taking into account any observations that may have been submitted by the State Party concerned as well as any other reliable information available to it, the Committee may designate one or more of its members to conduct an inquiry and to report urgently to the Committee. Where warranted and with the consent of the State Party, the inquiry may include a visit to its territory.
4. Such an inquiry shall be conducted confidentially and the cooperation of the State Party shall be sought at all stages of the proceedings.
5. After examining the findings of such an inquiry, the Committee shall transmit these findings to the State Party concerned together with any comments and recommendations.
6. The State Party concerned shall, within six months of receiving the findings, comments and recommendations transmitted by the Committee, submit its observations to the Committee.
7. After such proceedings have been completed with regard to an inquiry made in accordance with paragraph 2 of the present article, the Committee may, after consultations with the State Party concerned, decide to include a summary account of the results of the proceedings in its annual report provided for in article 15 of the present Protocol.
8. Any State Party having made a declaration in accordance with paragraph 1 of the present article may, at any time, withdraw this declaration by notification to the Secretary-General.

#### **Article 12**

##### **Follow-up to the inquiry procedure**

1. The Committee may invite the State Party concerned to include in its report under articles 16 and 17 of the Covenant details of any measures taken in response to an inquiry conducted under article 11 of the present Protocol.
2. The Committee may, if necessary, after the end of the period of six months referred to in article 11, paragraph 6, invite the State Party concerned to inform it of the measures taken in response to such an inquiry.

**Article 13****Protection measures**

A State Party shall take all appropriate measures to ensure that individuals under its jurisdiction are not subjected to any form of ill-treatment or intimidation as a consequence of communicating with the Committee pursuant to the present Protocol.

**Article 14****International assistance and cooperation**

1. The Committee shall transmit, as it may consider appropriate, and with the consent of the State Party concerned, to United Nations specialized agencies, funds and programmes and other competent bodies, its views or recommendations concerning communications and inquiries that indicate a need for technical advice or assistance, along with the State Party's observations and suggestions, if any, on these views or recommendations.
2. The Committee may also bring to the attention of such bodies, with the consent of the State Party concerned, any matter arising out of communications considered under the present Protocol which may assist them in deciding, each within its field of competence, on the advisability of international measures likely to contribute to assisting States Parties in achieving progress in implementation of the rights recognized in the Covenant.
3. A trust fund shall be established in accordance with the relevant procedures of the General Assembly, to be administered in accordance with the financial regulations and rules of the United Nations, with a view to providing expert and technical assistance to States Parties, with the consent of the State Party concerned, for the enhanced implementation of the rights contained in the Covenant, thus contributing to building national capacities in the area of economic, social and cultural rights in the context of the present Protocol.
4. The provisions of the present article are without prejudice to the obligations of each State Party to fulfil its obligations under the Covenant.

**Article 15****Annual report**

The Committee shall include in its annual report a summary of its activities under the present Protocol.

**Article 16****Dissemination and information**

Each State Party undertakes to make widely known and to disseminate the Covenant and the present Protocol and to facilitate access to information about the views and recommendations of the Committee, in particular, on matters involving that State Party, and to do so in accessible formats for persons with disabilities.

**Article 17****Signature, ratification and accession**

1. The present Protocol is open for signature by any State that has signed, ratified or acceded to the Covenant.
2. The present Protocol is subject to ratification by any State that has ratified or acceded to the Covenant. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
3. The present Protocol shall be open to accession by any State that has ratified or acceded to the Covenant.
4. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the United Nations.

**Article 18****Entry into force**

1. The present Protocol shall enter into force three months after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of the tenth instrument of ratification or accession.
2. For each State ratifying or acceding to the present Protocol, after the deposit of the tenth instrument of ratification or accession, the Protocol shall enter into force three months after the date of the deposit of its instrument of ratification or accession.

**Article 19****Amendments**

1. Any State Party may propose an amendment to the present Protocol and submit it to the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General shall communicate any proposed amendments to States Parties, with a request to be notified whether they favour a meeting of States Parties for the purpose of considering and deciding upon the proposals. In the event that, within four months from the date of such communication, at least one third of the States Parties favour such a meeting, the Secretary-General shall convene the meeting under the auspices of the United Nations. Any amendment adopted by a majority of two thirds of the States Parties present and voting shall be submitted by the Secretary-General to the General Assembly for approval and thereafter to all States Parties for acceptance.
2. An amendment adopted and approved in accordance with paragraph 1 of the present article shall enter into force on the thirtieth day after the number of instruments of acceptance deposited reaches two thirds of the number of States Parties at the date of adoption of the amendment. Thereafter, the amendment shall enter into force for any State Party on the thirtieth day following the deposit of its own instrument of acceptance. An amendment shall be binding only on those States Parties which have accepted it.

**Article 20****Denunciation**

1. Any State Party may denounce the present Protocol at any time by written notification addressed to the Secretary-General of the United Nations. Denunciation

shall take effect six months after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.

2. Denunciation shall be without prejudice to the continued application of the provisions of the present Protocol to any communication submitted under articles 2 and 10 or to any procedure initiated under article 11 before the effective date of denunciation.

#### **Article 21**

##### **Notification by the Secretary-General**

The Secretary-General of the United Nations shall notify all States referred to in article 26, paragraph 1, of the Covenant of the following particulars:

- (a) Signatures, ratifications and accessions under the present Protocol;
- (b) The date of entry into force of the present Protocol and of any amendment under article 19;
- (c) Any denunciation under article 20.

#### **Article 22**

##### **Official languages**

1. The present Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations.
  2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of the present Protocol to all States referred to in article 26 of the Covenant.
-

TRADUZIONE NON UFFICIALE



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
Comitato Interministeriale dei Diritti Umani

**Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale  
sui diritti economici, sociali e culturali**

Firmato a New York il 10 dicembre 2008

PROTOCOLLO FACOLTATIVO RELATIVO AL PATTO INTERNAZIONALE SUI  
DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI

**Preambolo**

Gli Stati Parti al presente Protocollo,

Considerando che, in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Prendendo nota che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo proclama che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti e che ognuno può avvalersi di tutti i diritti e le libertà proclamati nella Dichiarazione, senza alcuna distinzione, segnatamente di razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale o sociale, patrimonio, nascita o altra condizione,

Rammentando che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e i Patti internazionali sui diritti umani riconoscono che l'ideale dell'essere umano libero, che goda della libertà dalla paura e dal bisogno, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni che consentano ad ognuno di godere dei propri diritti civili, culturali, economici, politici e sociali,

Riaffermando l'universalità, l'indivisibilità, l'interdipendenza e l'interrelazione di tutti i diritti umani e libertà fondamentali,

Rammentando che ciascuno degli Stati Parti del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (di qui innanzi indicato come il Patto) si impegna ad operare, sia individualmente sia attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, specialmente nel campo economico e tecnico, con il massimo delle risorse di cui dispone, al fine di assicurare progressivamente con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative, la piena attuazione dei diritti riconosciuti nel Patto,

Considerando che, per meglio assicurare il conseguimento dei fini del Patto e l'applicazione delle sue disposizioni, sarebbe opportuno conferire al Comitato sui diritti economici, sociali e culturali (di qui innanzi indicato come il Comitato) il potere di svolgere le funzioni previste nel presente Protocollo,

Convengono quanto segue:

**Articolo 1**

**Competenza del Comitato a ricevere ed esaminare le comunicazioni**

1. Ogni Stato Parte del Patto che diviene parte del presente Protocollo riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare le comunicazioni previste dalle disposizioni del presente Protocollo.



2. Il Comitato non può ricevere alcuna comunicazione concernente uno Stato Parte del Patto che non sia parte del presente Protocollo.

## Articolo 2

### Comunicazioni

Le comunicazioni possono essere presentate da individui o gruppi di individui o in rappresentanza di individui o gruppi di individui soggetti alla giurisdizione di uno Stato Parte che pretendano di essere vittime di una violazione, da parte di quello Stato Parte, di uno dei diritti economici, sociali e culturali enunciati nel Patto. Una comunicazione non può essere presentata in rappresentanza di individui o gruppi di individui se non con il loro assenso a meno che l'autore non possa dimostrare che agisce in loro rappresentanza senza tale assenso.

## Articolo 3

### Ammissibilità

1. Il Comitato non esamina alcuna comunicazione senza aver accertato che siano stati esauriti tutti i ricorsi interni disponibili. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi.

2. Il Comitato dichiara inammissibile una comunicazione quando:

(a) non è stata presentata entro i dodici mesi successivi all'esaurimento dei ricorsi interni, salvo nel caso in cui l'autore può dimostrare che non è stato possibile presentare la comunicazione entro tale termine;

(b) i fatti oggetto della comunicazione sono avvenuti prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo per lo Stato Parte coinvolto, a meno che quei fatti persistano dopo quella data;

(c) riguarda una questione che è stata già esaminata dal Comitato o è stata ovvero è in corso di esame presso un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamento;

(d) è incompatibile con le disposizioni del Patto;

(e) è manifestamente infondata o insufficientemente motivata o basata esclusivamente su informazioni diffuse dai mezzi di comunicazione;

(f) costituisce un abuso del diritto a presentare una comunicazione;

(g) è anonima o non è presentata per iscritto.

**Articolo 4****Comunicazioni cui non risulti un pregiudizio evidente**

Il Comitato può, ove necessario, rifiutare di esaminare una comunicazione da cui non risulti che l'autore abbia subito un pregiudizio evidente, a meno che il Comitato ritenga che la comunicazione sollevi una grave questione d'importanza generale.

**Articolo 5****Misure conservative**

1. Dopo la ricezione di una comunicazione e prima di prendere una decisione sul merito, il Comitato può sottoporre in ogni momento all'urgente attenzione dello Stato Parte interessato una richiesta affinché lo Stato Parte adotti le misure conservative che possano essere necessarie in circostanze eccezionali al fine di evitare che alla vittima o alle vittime delle presunte violazioni siano causati danni irreparabili.

2. Il Comitato non pregiudica la sua decisione sulla ricevibilità o sul merito della comunicazione per il solo fatto di esercitare la facoltà riconosciutagli dal paragrafo 1 del presente articolo.

**Articolo 6****Trasmissione della comunicazione**

1. A meno che non la consideri d'ufficio inammissibile senza un riferimento allo Stato Parte interessato, il Comitato sottopone in via confidenziale ogni comunicazione presentatagli all'attenzione dello Stato Parte interessato.

2. Lo Stato interessato presenta al Comitato, nel termine di sei mesi, spiegazioni scritte o dichiarazioni che chiariscano la questione e che indichino, ove del caso, le misure correttive adottate.

**Articolo 7****Regolamento amichevole**

1. Il Comitato mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati Parti interessati al fine di pervenire ad un regolamento amichevole della questione fondato sul rispetto degli obblighi enunciati nel Patto.

2. Ogni accordo di regolamento amichevole mette fine all'esame della comunicazione presentata ai sensi del presente Protocollo.

**Articolo 8****Esame delle comunicazioni**

1. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 2 del presente Protocollo tenendo conto di tutta la documentazione che gli è stata sottoposta, a condizione che tale documentazione sia trasmessa alle parti interessate.

2. Il Comitato esamina a porte chiuse le comunicazioni che gli sono indirizzate ai sensi del presente Protocollo.

3. Quando esamina una comunicazione presentata ai sensi del presente Protocollo, il Comitato può consultare, ove sia appropriato, la documentazione pertinente emanata da altri organi o istituzioni specializzate, fondi, programmi e meccanismi delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali, ivi compresi i sistemi regionali dei diritti umani, e ogni osservazione o commento dello Stato Parte interessato.

4. Quando esamina una comunicazione presentata ai sensi del presente Protocollo, il Comitato valuta la ragionevolezza delle misure adottate dallo Stato Parte conformemente alle disposizioni della parte seconda del Patto. Nell'ambito di tale valutazione, il Comitato tiene conto del fatto che lo Stato può adottare un ventaglio di misure per mettere in atto i diritti enunciati nel Patto.

#### **Articolo 9**

##### **Seguiti delle osservazioni del Comitato**

1. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato trasmette le proprie osservazioni sulla comunicazione, accompagnate, ove del caso, dalle proprie raccomandazioni alle parti interessate.

2. Lo Stato Parte esamina debitamente le osservazioni e le eventuali raccomandazioni del Comitato e sottopone al Comitato, nel termine di sei mesi, una risposta scritta contenente informazioni sulle azioni intraprese alla luce delle osservazioni e raccomandazioni del Comitato.

3. Il Comitato può invitare lo Stato Parte a sottoporgli un complemento d'informazione sulle misure adottate a seguito delle sue osservazioni o delle sue eventuali raccomandazioni, incluso, nel caso in cui il Comitato lo ritenga appropriato, nei successivi rapporti dello Stato Parte presentati ai sensi degli articoli 16 e 17 del Patto.

#### **Articolo 10**

##### **Comunicazioni interstatali**

1. Ogni Stato Parte del presente Protocollo può dichiarare in qualsiasi momento, in base al presente articolo, di riconoscere la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni, nelle quali uno Stato Parte pretenda che un altro Stato Parte non adempie agli obblighi derivanti dal Patto. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere ricevute ed esaminate soltanto se provenienti da uno Stato Parte che abbia dichiarato di riconoscere per quanto lo concerne la competenza del Comitato. Il Comitato non può ricevere alcuna comunicazione riguardante uno Stato Parte che non abbia fatto tale dichiarazione. Alle comunicazioni ricevute in conformità al presente articolo si applica la procedura seguente:

(a) se uno Stato Parte del presente Protocollo ritiene che un altro Stato Parte non adempie ai propri obblighi derivanti dalla norma del Patto, esso può richiamare sulla questione, mediante comunicazione scritta, l'attenzione di tale Stato. Lo Stato Parte può

anche informare il Comitato della questione. Entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, lo Stato destinatario farà pervenire allo Stato che gli ha inviato la comunicazione delle spiegazioni, o altre dichiarazioni scritte intese a chiarire la questione, che dovrebbero includere, purché ciò sia possibile e pertinente, riferimenti alle procedure e ai ricorsi interni già utilizzati, o tuttora pendenti ovvero ancora esperibili;

(b) se, nel termine di sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, la questione non è stata definita con soddisfazione di entrambi gli Stati Parti interessati, tanto l'uno che l'altro hanno il diritto di deferirla al Comitato, mediante notifica fatta sia al Comitato sia all'altro Stato interessato;

(c) il Comitato può entrare nel merito di una questione ad esso deferita soltanto dopo avere accertato che tutti i ricorsi interni disponibili siano stati esperiti ed esauriti. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi;

(d) salvo quanto stabilito alla lettera c) del presente paragrafo, il Comitato mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati Parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto degli obblighi enunciati nel Patto;

(e) quando esamina le comunicazioni previste dal presente articolo il Comitato tiene seduta a porte chiuse;

(f) in ogni questione ad esso deferita conformemente alla lettera b) del presente paragrafo, il Comitato può chiedere agli Stati Parti interessati, di cui alla lettera b), di fornire qualsiasi informazione pertinente;

(g) gli Stati Parti interessati, di cui alla lettera b) del presente paragrafo, hanno diritto di farsi rappresentare quando la questione viene esaminata dal Comitato e di presentare osservazioni oralmente o per iscritto, o in entrambe le forme;

(h) con la debita celerità dalla data di ricezione della notifica prevista alla lettera b) del presente paragrafo, il Comitato deve presentare un rapporto come segue:

(i) se è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera d) del presente paragrafo, il Comitato limita il suo rapporto ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione raggiunta;

(ii) se non è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera d), il Comitato espone, nel proprio rapporto, i fatti pertinenti concernenti l'oggetto della controversia tra gli Stati Parti interessati. Il testo delle osservazioni scritte e i verbali delle osservazioni orali presentate dagli Stati Parti interessati vengono allegati al rapporto. Il Comitato può anche comunicare ai soli Stati Parti interessati ogni opinione che esso possa considerare pertinente alla materia.

Per ogni questione, il rapporto è comunicato agli Stati Parti interessati.

2. Gli Stati Parti depositano la dichiarazione da loro resa conformemente al paragrafo 1 del presente articolo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia agli altri Stati Parti. La dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica diretta al Segretario Generale. Tale ritiro non pregiudica l'esame di qualsiasi questione che formi oggetto di una comunicazione già

inviata in base al presente articolo; dopo che il Segretario Generale ha ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, non potrà essere ricevuta nessun'altra comunicazione di uno Stato Parte, ai sensi del presente articolo, salvo che lo Stato Parte interessato abbia fatto una nuova dichiarazione.

#### **Articolo 11**

##### **Procedura d'inchiesta**

1. Ogni Stato Parte del presente Protocollo può dichiarare in ogni momento di riconoscere la competenza del Comitato ai fini del presente articolo.
2. Qualora il Comitato riceva informazioni attendibili indicanti violazioni gravi o sistematiche, da parte di uno Stato Parte, dei diritti economici, sociali e culturali enunciati nel Patto, il Comitato invita quello Stato Parte a cooperare nell'esaminare le informazioni e a presentare le proprie osservazioni riguardanti le informazioni in questione.
3. Basandosi sulle osservazioni eventualmente formulate dallo Stato Parte interessato nonché su ogni altra informazione attendibile di cui disponga, il Comitato può incaricare uno o più dei suoi membri di condurre un'inchiesta e di riferirne senza indugio i risultati al Comitato. Ove ciò sia giustificato e con il consenso dello Stato Parte, l'inchiesta può includere una visita nel territorio di quello Stato.
4. L'inchiesta mantiene un carattere confidenziale e la cooperazione dello Stato Parte viene sollecitata in ogni fase della procedura.
5. Dopo aver esaminato i risultati dell'inchiesta, il Comitato li trasmette allo Stato Parte interessato accompagnati, ove del caso, da commenti e raccomandazioni.
6. Lo Stato Parte interessato presenta le sue osservazioni al Comitato, entro sei mesi dalla ricezione dei risultati dell'inchiesta e dei commenti e raccomandazioni trasmessi dal Comitato.
7. Al termine della procedura d'inchiesta avviata ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato può decidere, dopo aver consultato lo Stato Parte interessato, di includere un resoconto succinto dei risultati della procedura nel rapporto annuale previsto dall'articolo 15 del presente Protocollo.
8. Ogni Stato Parte che abbia fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo può, in ogni momento, ritirare la dichiarazione stessa mediante notifica indirizzata al Segretario Generale.

#### **Articolo 12**

##### **Seguiti della procedura d'inchiesta**

1. Il Comitato può invitare lo Stato Parte interessato ad includere, nel rapporto che è tenuto a presentare ai sensi degli articoli 16 e 17 del Patto, precisazioni sulle misure adottate a seguito di un'inchiesta condotta ai sensi dell'articolo 11 del presente Protocollo.

2. Al termine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 11, paragrafo 6, il Comitato può, ove del caso, invitare lo Stato Parte interessato ad informarlo circa le misure adottate a seguito dell'inchiesta.

### **Articolo 13**

#### **Misure di protezione**

Ogni Stato Parte prende tutte le misure necessarie per garantire che le persone sottoposte alla sua giurisdizione non siano oggetto di alcuna forma di maltrattamento o intimidazione in conseguenza del fatto che abbiano indirizzato al Comitato delle comunicazioni ai sensi del presente Protocollo.

### **Articolo 14**

#### **Assistenza tecnica e cooperazione internazionale**

1. Ove lo ritenga necessario e con il consenso dello Stato Parte interessato, il Comitato trasmette alle agenzie specializzate, fondi e programmi delle Nazioni Unite e agli altri organismi competenti, le proprie osservazioni o raccomandazioni riguardanti le comunicazioni e le indagini da cui emerge una necessità di consulenza e assistenza tecnica, accompagnate, ove del caso, da commenti e suggerimenti dello Stato Parte relativamente alle osservazioni o raccomandazioni in questione.
2. Il Comitato può anche portare all'attenzione di detti organismi, con il consenso dello Stato Parte interessato, ogni questione sollevata dalle comunicazioni esaminate ai sensi del presente Protocollo che possa agevolarli a pronunciarsi, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sull'opportunità di misure internazionali appropriate al fine di assistere lo Stato Parte a progredire nel percorso di attuazione dei diritti riconosciuti nel Patto.
3. In conformità alle procedure pertinenti dell'Assemblea Generale, sarà costituito un fondo fiduciario che sarà amministrato conformemente al regolamento finanziario e alle regole di gestione finanziaria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, destinato a fornire agli Stati Parti, con il consenso dello Stato Parte interessato, un'assistenza specializzata e tecnica per una migliore attuazione dei diritti riconosciuti nel Patto, al fine di contribuire a rafforzare le capacità nazionali nel campo dei diritti economici, sociali e culturali nel contesto del presente Protocollo.
4. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'obbligo di ogni Stato Parte di adempiere agli obblighi contratti ai sensi del Patto.

### **Articolo 15**

#### **Rapporto annuale**

Il Comitato include nel rapporto annuale un riassunto delle attività svolte in base al presente Protocollo.

**Articolo 16****Diffusione e informazione**

Ogni Stato Parte si impegna a far conoscere ampiamente e a diffondere il Patto e il presente Protocollo, e ad agevolare l'accesso alle informazioni sulle osservazioni e raccomandazioni del Comitato, in particolare per le questioni riguardanti lo Stato Parte interessato, e di farlo secondo modalità accessibili alle persone con disabilità.

**Articolo 17****Firma, ratifica e adesione**

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che abbia firmato o ratificato il Patto, o che vi abbia aderito.
2. Il presente Protocollo è sottoposto alla ratifica di ogni Stato che abbia ratificato il Patto o vi abbia aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Stato che abbia ratificato il Patto o vi abbia aderito.
4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

**Articolo 18****Entrata in vigore**

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno successivamente al deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il Protocollo medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

**Articolo 19****Emendamenti**

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento al presente Protocollo e sottoporlo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica le proposte di emendamento agli Stati Parti, chiedendo loro di far conoscere se sono favorevoli alla convocazione di una riunione degli Stati Parti per esaminare dette proposte e pronunziarsi su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti si pronunziano a favore della convocazione di tale riunione, il Segretario Generale convoca la riunione sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti viene sottoposto dal Segretario Generale

all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per l'approvazione e a tutti gli Stati Parti per la successiva accettazione.

2. Ogni emendamento adottato ed approvato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti alla data dell'adozione dell'emendamento. Successivamente, l'emendamento entra in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo giorno seguente al deposito del proprio strumento di accettazione. L'emendamento è vincolante solo per gli Stati Parti che l'hanno accettato.

#### Articolo 20

##### Denuncia

1. Ogni Stato Parte può denunciare, in qualsiasi momento, il presente Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica dal parte del Segretario Generale.

2. Le disposizioni del presente Protocollo continuano ad applicarsi a ogni comunicazione presentata conformemente all'articolo 2 e 10 o a ogni procedura avviata conformemente all'articolo 11 prima della data in cui la denuncia ha effetto.

#### Articolo 21

##### Notifica

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 dell'articolo 26 del Patto:

- (a) le firme, ratifiche e adesioni al presente Protocollo;
- (b) la data di entrata in vigore del presente Protocollo e di ogni emendamento adottato ai sensi dell'articolo 19;
- (c) ogni denuncia ai sensi dell'articolo 20.

#### Articolo 22

##### Lingue ufficiali

1. Il presente Protocollo, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà copie autentiche del presente Protocollo a tutti gli Stati indicati all'articolo 26 del Patto.

